

Proponente: 46.B
Proposta: 2025/211
del 25/03/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 505
del 26/03/2025

**SPAZIO PUBBLICO VERDE URBANO E LUOGHI
DELL'EDUCAZIONE E DEL SOCIALE**

Dirigente: MELLONI D.ssa Elena

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: ex PNRR-M2C4-I2.2 ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido allende – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE MURARIE (CAT OG1)

CUP: J82G20000110004

CIG: 9533691AB0

CODICE PROGETTO: Z_12501

CIG AQ : 8743104DA7

RUP: arch. ELENA MELLONI

LA DIRIGENTE

Visto che:

- in data 31/01/2025 con atto n. 28552 di PG il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Arch. Elena Melloni per la direzione del Servizio "Spazio pubblico, verde urbano e luoghi dell'educazione e del sociale";
- con provvedimento dirigenziale – RUD 1363 del 07/12/2022 - e successivo adeguamento prezzi RUD 198 del 19/02/2025 - veniva approvato il progetto esecutivo e, contestualmente, sono stati affidati i lavori in oggetto, all'operatore economico COSTRUZIONI METALLICHE SRL, partita IVA 02149990729, per un importo di aggiudicazione pari ad euro 185.714,59 (comprensivi di euro 4.131,21 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso), oltre IVA;

Viste l'istanza e la documentazione ad essa correlata – conservata ai PG n. 65032/2025, n. 72048/2025 e n. 82905/2025 - dell'appaltatore dei lavori in oggetto, COSTRUZIONI METALLICHE SRL, partita IVA 02149990729, con cui si chiede l'autorizzazione ad affidare in subappalto all'operatore economico BLS SERVICE SRL, con sede in Reggio Emilia, via Raffaello n.5, codice fiscale e partita IVA 02846830350, la realizzazione di opere murarie presso il nido Allende (CAT OG1) - per un importo di € 10.000,00 (comprensivo del costo della manodopera), di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta.

Visto l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e accertato che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, le lavorazioni che intendeva subappaltare o affidare a cottimo, secondo quanto previsto da legge.

Preso atto che:

- l'appaltatore ha allegato all'istanza la dichiarazione resa dal subappaltatore, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali, nonché il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo ove a sede l'appalto;

- la quota lavori affidati in subappalto è inferiore al 50,00%, come si evince dal referto del Direttore dei Lavori;

- il subappaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi – Prot. INPS_47423977 del 20/01/2025 - come si evince dalla consultazione al portale "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015);

--l'appaltatore e il subappaltatore hanno richiesto , come documentazione sopra richiamata conservata al PG 2025/82905, che il pagamento delle spettanze per la lavorazione affidata con il sopracitato subappalto venga effettuato da parte dell'appaltatore, in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016; ciò in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi, più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020, che in particolare, recita quanto segue:

"Omissis.

"i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante ...";

Visto il referto redatto dal direttore dei lavori in oggetto, ove, per mero errore materiale, il provvedimento provvedimento dirigenziale – RUD 1363 del 07/12/2022 – è stato trascritto in maniera erronea.

Rilevato che:

- la tipologia di lavorazione che forma oggetto del contratto di subappalto rientra, per tipologia, tra le fattispecie previste dal "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" (art. 2) - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013) - da sottoporre ad informativa antimafia

Richiamati:

- il “protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”, sottoscritto il 17 maggio 2011 tra Comune e Prefettura di Reggio Emilia, approvato con delibera di Giunta n. 7742 del 17/05/2011, immediatamente eseguibile, rinnovato con delibera 23050/2013 e relativo Addendum , approvato con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 75 del 28/03/2023;

- il “protocollo di intesa in materia di affidamento dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Valorizzazione della qualità negli appalti e dei principi di legalità” sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia e dalle principali Associazioni di categoria del territorio in data 18/10/2018 PG 2018/132414;

Rilevato che, dall'esame della sopraccitata documentazione, nulla osta all'affidamento del subappalto per le opere in oggetto, in quanto sussistono tutte le condizioni previste *ex lege*.

Visti:

- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la legge 136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

- **di autorizzare** l'appaltatore dei lavori in oggetto, COSTRUZIONI METALLICHE SRL partita IVA 02149990729, ad affidare in subappalto all'operatore economico BLS SERVICE SRL , con sede in Reggio Emilia, via Raffaello n.5, codice fiscale e partita IVA 02846830350, la realizzazione di opere murarie presso il nido Allende (CAT OG1) - per un importo di € 10.000,00 (comprensivo del costo della manodopera), di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta.
- **di prendere atto che:**
 - l'appaltatore e il subappaltatore hanno richiesto , come documentazione sopra richiamata conservata al PG 2025/82905 , che il pagamento delle spettanze per la lavorazione affidata con il sopracitato subappalto venga effettuato da parte dell'appaltatore, in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016; ciò in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi, più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020, che in particolare, recita quanto segue:

“Omissis.

“i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione

appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante ...”;

- l'autorizzazione viene rilasciata in pendenza delle verifiche dei requisiti previsti ex lege ed è sottoposta a condizione risolutiva, pertanto la stazione appaltante, qualora ravvisi irregolarità, procederà alla revoca della stessa

- dell'operato del subappaltatore risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 c.c..

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Elena Melloni